Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - *Fascicoli annate arretrate:* L. 180 - *Supplementi ordinari:* L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1428.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Puericoltura » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 14 giugno 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'ente Villa « S. Chiara » S.p.a. di Genova, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 85. — GRECO

Repertorio n. 174

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Puericultura » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantasette, a questo dì 14 del mese di giugno in Genova, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Università stessa, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente dele-

gato dal consiglio di amministrazione della predetta Università, alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 maggio 1967;

prof. Giovanni De Toni, da Venezia, nella sua qualità di amministratore unico e rappresentante legale dell'ente Villa S. Chiara S.p.A. con sede in Genova;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

premesso:

che l'Istituto medico pedagogico per la rieducazione dei bambini difficili e ritardati « Villa Santa Chiara » con sede in Genova, al fine di incrementare fattivamente gli studi e le ricerche della puericultura, specie per quanto concerne la diagnosi e la terapia delle varie forme morbose condizionanti la debolezza mentale ed i correlati auxologici delle oligofrenie, è venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di puericultura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 2, 16 e 8 maggio 1967, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, col più vivo compiacimento, l'encomiabile offerta dell'Istituto medico pedagogico « Villa Santa Chiara » di Genova ed hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipulare fra le parti;

tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

L'ente Villa S. Chiara S.p.A. corrente in Genova, affinchè alla cattedra di puericultura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tal uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) Lire 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; *b*) Lire 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del sopraccennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti superiore per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, l'ente Villa S. Chiara S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Villa S. Chiara S.p.A. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di puericultura.

L'Università di Genova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualità;
prof. Giovanni DE TONI, amministratore unico e rappresentante legale dell'ente Villa Santa Chiara;
dott. Mario ALBURNO, rogante. .

Registrato il 19 giugno 1967, registro atti pubblici, Genova. Mod. 71 M.E. n. 4510. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 7 febbraio 1968, n. 75.

Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituita, per la parte riguardante il ruolo degli ufficiali medici di polizia, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta:

a) per l'avanzamento al grado di maggiore generale medico di polizia, dal Ministro per l'interno, che la presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dal capo della polizia, dal vice capo della

polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia, cui è demandato anche il compito di relatore;

b) per l'avanzamento fino al grado di colonnello medico di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e da un maggiore generale, dal maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di polizia di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado e dal direttore della divisione forze armate di polizia, al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle suddette commissioni di avanzamento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a formare quadri suppletivi di avanzamento per le promozioni da conferire nel 1968 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in eccedenza a quelle previste dalle norme in vigore.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Art. 5.

All'onere di lire 3.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1968 mediante riduzione per uguale importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (*a*)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	Scelta	—	6	1 ogni quattro anni (*b*).	1/4 dei colonnelli non ancora valutati (*c*).
Tenente colonnello	Scelta	Due anni quale capo ufficio sanitario di zona o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	20	1 o 2 (*d*).	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	Anzianità (*e*)	—	12	—	—
Capitano	Scelta	Due anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami.	41	2 o 3 (*f*).	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	Anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.		—	—

a) Le frazioni di unità saranno riportate all'anno successivo.
b) Salvo il disposto dell'articolo 20 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.
c) Per quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1968, per la promozione al grado di maggiore generale medico, verranno presi in esame tutti i colonnelli medici iscritti in ruolo.
d) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: una promozione nel primo anno e due promozioni nel secondo anno. A decorrere dalla stessa data e sino alla totale copertura dell'organico dei colonnelli medici, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione sarà di tre, e si prescinderà dal compimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla presente tabella.
e) L'organico dei tenenti colonnelli, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino alla totale copertura dello stesso, sarà coperto gradualmente mediante tre promozioni annuali di maggiori, con almeno tre anni di anzianità di grado.
f) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: due promozioni nel primo anno e tre promozioni nel secondo anno. Per i primi quattro anni, a decorrere dalla stessa data, è raddoppiato il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore e il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione.

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1967.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Considerato che il 31 dicembre 1967 scade il triennio di carica dei consiglieri di amministrazione nominati, in seguito ad elezioni del personale delle ferrovie dello Stato, sig. Antonio Buccelloni, sig. Valentino Zuccherini ed il dott. Arnaldo Chisari;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, con il quale sono state stabilite la data e le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione dell'azienda medesima;

Visto il verbale dei risultati delle elezioni stesse, redatto in data 12 dicembre 1967 dalla commissione elettorale centrale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il sig. Antonio Buccelloni, operaio qualificato di 1ª classe, il dott. Arnaldo Chisari, segretario superiore di 1ª classe, il sig. Valentino Zuccherini, capo personale viaggiante di 1ª classe, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in rappresentanza del personale dell'azienda medesima per il triennio 1° gennaio 1968-31dicembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1968
Registro n. 52 *Trasporti (ferrovie), foglio n.* 14

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 317, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota n. 1293 dell'8 giugno 1967 con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Nuoro prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dottor Ticca Giovanni Antonio con il rag. Fitto Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Fitto Angelo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Nuoro, in sostituzione del dottor Ticca Giovanni Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 127

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 229, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 10557 del 27 aprile 1967, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca prospetta la necessità di sostituire il proprio rappresentante cav. Aragrande Secondo con il dottor Omer Enrico S.;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Omer Enrico S. è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del cav. Aragrande Secondo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 125

(1492)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1968.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto decreto legge n. 867, con il quale, al fine di provvedere alla co-

pertura della spesa occorrente per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 del decreto medesimo, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi, da rimborsare in due rate uguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969 e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il medesimo art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 867, con il quale è stato stabilito:

a) che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità riguardante il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi;

b) che gli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito in parola, nonchè gli interessi relativi agli anni 1967 e 1968 saranno fronteggiati con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione, si debba procedere, ora, all'emissione di una quota di certificati speciali di credito, per un importo, in valore nominale di L. 50.000.000.000 il cui netto ricavo sarà destinato alle finalità previste dalla legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 con cui, tra l'altro, è stato disposto che una aliquota di lire 26 miliardi del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito previsti dal citato decreto-legge n. 867 venga destinato agli scopi indicati dal medesimo decreto-legge n. 12;

Ritenuta l'urgenza di procedere sollecitamente alla emissione della prima quota dei certificati di credito per acquisire il loro netto ricavo, in considerazione del fine da raggiungere;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, l'emissione di speciali certificati di credito 5 %, con scadenza 31 dicembre 1969, per una prima quota pari, in valore nominale, a lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, più i dietimi d'interesse dal 1° gennaio 1968;

tasso d'interesse annuo: 5 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 50 serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, numero 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 30 giugno 1968 e l'ultima il 31 dicembre 1969.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in due rate di lire 25 miliardi ciascuna, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La prima quota dei certificati di credito sarà rimborsata alla scadenza del 30 giugno 1969, mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 30 aprile dell'anno 1969, o il giorno successivo, qualora il primo fosse festivo, presso la Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

La residua seconda quota dei certificati di credito sarà rimborsata direttamente alla scadenza stabilita al 31 dicembre 1969.

I certificati di credito saranno rimborsati tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le somme relative ai certificati di credito si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegabili in due.

Sulla prima facciata del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in filigrana il disegno di una nave petroliera, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del tesoro » - Direzione generale del tesoro. - Interventi per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (Decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098) certificati speciali di credito 5 % 1968-1969.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente lo intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la dicitura « Il Ministro ».

Sulla seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 4 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, della legge che ne autorizza l'emissione, del tasso d'interesse e della durata dei certificati di credito, della scadenza della rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo o di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati n. 4 compartimenti nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali d'interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, e dalle tasse postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 368

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per l'importo, in valore nominale, di lire 50.000.000.000, emessi a termine dell'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, al tasso d'interesse del 5 % annuo.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1- 1-1968	—	—	—	50.000.000.000
30- 6-1968	1.250.000.000	—	1.250.000.000	50.000.000.000
31-12-1968	1.250.000.000	—	1.250.000.000	50.000.000.000
30- 6-1969	1.250.000.000	25.000.000.000	26.250.000.000	25.000.000.000
31-12-1969	625.000.000	25.000.000.000	25.625.000.000	—
	4.375.000.000	50.000.000.000	54.375.000.000	

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Modifica della composizione della deputazione della Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1968, concernente la costituzione delle deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1968;

Vista la nota n. 1309 in data 22 gennaio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha proposto che il dott. Salvatore Calcagno, membro supplente della deputazione della Borsa valori di detta città, venga sostituito nella carica dal rag. Aldo Vianello Moro;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di Borsa;

Decreta:

Il rag. Aldo Vianello Moro è chiamato a far parte della deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1968, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Salvatore Calcagno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 453 del 21 settembre 1964, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali del tratto di strada denominato « Spoleto-Monteluco », con inizio dalla strada statale n. 3 Flaminia alla progressiva chilometrica 124+400 e termine alla sommità del monte Luco, della lunghezza di km. 7+040;

Visto il voto n. 1409 del 12 dicembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 7+040, denominata « Spoleto-Monteluco », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 7+040 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1675)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 febbraio 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Carbonia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Carbonia ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto all'adozione di numerose ed importanti iniziative dirette ad affrettare l'esecuzione di lavori pubblici di preminente interesse cittadino e sta tuttora curando la definizione di numerose altre questioni, specie nel settore della finanza locale e della riorganizzazione dei servizi comunali.

Tali provvedimenti ed iniziative si appalesano indispensabili per la civica azienda per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe nell'attuale momento pregiudizievole per gli stessi interessi del comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dello art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cagliari, addì 15 febbraio 1968

Il prefetto: PANDOZJ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Carbonia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Carbonia, affidata al vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 15 febbraio 1968

Il prefetto: PANDOZJ

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Lestizza (Udine) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 438 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica n. 300 in data 4 dicembre 1964.

(1830)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.069.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.548.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1790)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.886.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1791)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.812.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1792)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.921.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1968, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.012.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.495.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.493.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.540.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1798)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.020.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1968, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.533.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1800)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1968, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.184.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1801)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.088.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.260.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1803)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.222.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1804)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.611.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per il rimborso di obbligazioni delle serie speciali: 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione; 6 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche), 2ª emissione 1966, 2ª emissione 1966 (2ª tranche) - e 6 % Interventi statali - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1968, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni:

a) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 5 % a premi serie speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione, di:

n. 2.000 titoli di L. 12.500
» 5.400 titoli di » 50.000
» 1.700 titoli di » 250.000
» 3.080 titoli di » 500.000

in totale n. 12.180 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.260.000.000;

b) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato », di:

n. 2.830 titoli di L. 50.000
» 1.646 titoli di » 250.000
» 2.726 titoli di » 500.000
» 5.557 titoli di » 1.000.000
» 75 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

in totale n. 12.879 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.298.000.000, così ripartiti:

2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche)

n. 2.080 titoli di L. 50.000
» 1.196 titoli di » 250.000
» 1.586 titoli di » 500.000
» 2.782 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.978.000;000;

2ª emissione 1966:

n. 225 titoli di L. 50.000
» 105 titoli di » 250.000
» 495 titoli di » 500.000
» 1.050 titoli di » 1.000.000
» 75 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000;

2ª emissione 1966 - 2ª tranche:

n. 525 titoli di L. 50.000
» 345 titoli di » 250.000
» 645 titoli di » 500.000
» 1.725 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000;

c) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale « Interventi statali » - 1ª emissione, di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 232 titoli di » 250.000
» 434 titoli di » 500.000
» 1.252 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.978 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.530.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(1827)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) venti posti di dattilografo aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *A* dell'art. 14;

b) ottantaquattro posti di aiutante aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *B* dell'art. 14.

Art. 2.
Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o da un istituto legalmente riconosciuto;

5) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. **2** è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 maggio 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

o) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione ordinaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) il programma prescelto fra quelli indicati all'art. 14;

n) la sede prescelta (fra Milano, Roma, Bari e Palermo) per sostenere le prove scritte, nell'ipotesi di cui al quinto comma del successivo art. 5;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che avranno omesso l'indicazione di cui alla lettera *m*) saranno invitati a sostenere le prove previste al programma *B* (per gli aiutanti aggiunti); i candidati che avranno omesso l'indicazione di cui alla lettera *n*) saranno in ogni caso invitati a sostenere le prove scritte nella sede di Roma.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale, oltre alle prove pratiche.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie previste dai programmi *A* e *B* di cui al successivo art. 14.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Qualora il numero delle domande pervenute lo renda opportuno, l'amministrazione si riserva la facoltà di stabilire sedi per le prove scritte anche a Milano, Bari e Palermo.

Il diario delle prove scritte e delle prove pratiche sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e nelle prove pratiche.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale e nella prova pratica.

Per i candidati che avranno superato le prove di cui al programma *A* dell'art. 14 la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con la media dei voti riportati nelle prove pratiche e con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 10.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 1 del presente bando e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

Qualora, per mancanza di vincitori, restino scoperti, in tutto o in parte i posti relativi ad una delle qualifiche di cui al secondo comma dell'art. 1, saranno dichiarati vincitori altrettanti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e sottopone i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente: Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal cmpetente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva sono esonerati dal presentare il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di esso produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di essa siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente art. 9.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito d guera, dei promossi per merito di guerra, per feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 4 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provinsia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati o gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altocivili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o colletive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici e antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei

caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, di feriti di guerra e di promossi in grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivo di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dall'autorità militare

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicate all'art. 1 del presente bando.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo: presidente;

quattro funzionari delle carriere suddette con qualifica non inferiore ad ispettore principale: membri;

un professore insegnante di dattilografia e di stenografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Art. 14.

Programma di esame

PROGRAMMA A

(per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di dattilografo aggiunto)

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;
2) Problema di aritmetica.

Prove pratiche:

1) Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia e in una prova di composizione;
2) Stenografia.

Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Matematica elementare: Aritmetica - Operazioni su numeri interi, frazionari e decimali. Proporzioni;
Nozioni sulla tenuta degli archivi;
Elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;
Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia

PROGRAMMA B

(per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di aiutante aggiunto)

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;
2) Problemi di aritmetica e geometria.

Prova pratica:

Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia.

Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Matematica elementare: Aritmetica - Operazioni su numeri interi, frazionari e decimali. Proporzioni. Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane - Superficie e volume dei solidi;
Nozioni sulla tenuta degli archivi;
Elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;
Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 112 *Trasporti - I.G.M.C.T.C., foglio n.* 336

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio A.G.P. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . . presso l'Istituto di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto chiede di sostenere le prove indicate al programma . . . . . di cui all'art. 14 del bando. (Programma A per i dattilografi aggiunti oppure programma B per gli aiutanti aggiunti).

Nel caso in cui le prove scritte avranno luogo in più sedi, il sottoscritto chiede di sostenerle nella città di . . . . (Milano, Roma, Bari o Palermo).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. In luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(1040)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per esami a undici posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplicativo di cui all'allegato 2 del presente bando e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ciascun aspirante dovrà indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (specificando eventualmente in base a quali titoli ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione;

5) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale; in caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate;

6) l'università o il politecnico presso cui sono stati conseguiti il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio professionale;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

8) la residenza attuale, nonchè la precedente qualora sia stata cambiata da meno di un anno;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

10) le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico;

11) di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

12) la lingua straniera di cui ha conoscenza (da scegliere fra la francese, l'inglese o la tedesca).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono, mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione in ingegneria, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria ancorchè valido;

f) non abbiano oltrepassato i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite consentite dalle norme in vigore. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo organico;

g) abbiano ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande dal precedente art. 2.

Art. 4.

Le domande non contenenti tutte le indicazioni richieste dal precedente art. 2 del presente decreto non verranno prese in considerazione.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dispensati, destituiti o siano decaduti, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Tutti i candidati dovranno, inoltre, sostenere una prova orale di lingua straniera, prescelta fra quelle inglese, francese o tedesca: tale prova consisterà in una traduzione orale in italiano di testi tecnici dalla lingua che si è dichiarato di conoscere; il giudizio su tale prova non costituirà elemento per la determinazione della graduatoria di merito.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge, la cui fotografia sia di data recente.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno egualmente applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli assistenti universitari, degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata, dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego .

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diplomi originali o copie notarili del titolo di studio e della abilitazione all'esercizio della professione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia tutti i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo di esso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 400 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del precedente art. 12 non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso non compilate nella forma prescritta e le domande e i documenti che perverranno al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo i termini indicati negli articoli precedenti non saranno presi in considerazione, anche se spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini stessi.

L'amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti prodotti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso, che avranno presentato entro il termine stabilito dall'art. 12 i documenti prescritti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi; trascorso tale periodo, se a giudizio del consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con la qualifica e lo stipendio iniziale e gli altri assegni di ingegnere aggiunto di 2ª classe (ex coeff. 229) nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo dello Stato competerà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive disposizioni.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1967
Registro n. 90, foglio n. 316

ALLEGATO 1

PROGRAMMA

degli esami di concorso per l'accesso alla carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

1. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili; struttura e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati; fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato e in precompresso, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato o precompresso e per le costruzioni in zone sismiche.

2. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

3. *Opere idrauliche*:

a) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione;

b) fognature.

4. *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

b) caratteristiche dei materiali per impianti elettrici e loro modalità di impiego;

c) norme per la esecuzione degli impianti elettrici a bassa tensione;

d) impianti di sollevamento: principi di funzionamento e norme antinfortunistiche.

5. *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

6. *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, di illuminazione, ed ai problemi di acustica.

7. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, piccoli ponti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname);

c) opere di consolidamento di terrapieni;

d) rilevamenti di terreni ed istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

8. *Legislazione* (solo prova orale):

leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici e privati, con particolare riguardo all'edilizia;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI

ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . .) via . . n. . .(1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a undici posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

All'uopo lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . .,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso . . in data . e del diploma di abilitazione professionale conseguito presso . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . .,

f) di essere nato a . . il . . (specificando eventualmente in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

i) di eleggere, ai fini del presente concorso, preciso recapito al seguente indirizzo . . . .

data . . . .

(firma e indirizzo)

(1) Nel caso in cui siano avvenuti, da meno di un anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario, va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(13160)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessvamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica ruolo servizi, comprendente anche l'idoneità al volo.

Il giudizio di idoneità verrà graduato in 3 categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di

informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4

Il Ministero, ricevute le domande provvederà a richiedere agli enti competenti un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati che siano militari in servizio.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile la facoltà di accoglierne la successiva regolarrizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di indentità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale - prova scritta obbligatoria;
2) matematica - prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale - prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica - prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia - prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica - prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà 3 temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei 3 temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di 2 o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prora orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma, entro il decimo giorno dalla data di tali prove, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

In tali documenti dovrà pertanto risultare, a pena di inammissibilità, la data di conseguimento dei predetti titoli.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicat:

prova scritta di cultura generale, coeff. 5;
prova scritta di matematica, coeff. 5;
prova orale di cultura generale, coeff. 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coeff. 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coeff. 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coeff. 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi, 1ª sezione.

f) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventiva stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati

I certificati di cui ai nn. 2), 3, 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinato dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1968
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 72

PROGRAMMA

di esame del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi

a) Prove scritte (durata delle prove: 6 ore):

1) *Cultura generale*: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) *Matematica*: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) prove orali obbligatorie (durata di massima per ciascuna prova 20 minuti);

3) *Cultura generale*: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti.

4) *Matematica, fisica e chimica*:

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.
Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.
Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.
Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.
Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).
Rappresentazione geometrica dei numeri reali.
Equazione di 2° grado Regola dei segni di Cartesio.
Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.
Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.
Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.
Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari
Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.
Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.
Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza.
Arco capace di un angolo dato.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclite. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.
Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
Il numero «p greco»
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica:

Proprietà generali e particolari dei corpi.
Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.
Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.
Lavoro meccanico: definizioni e unità.
Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.
Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenze applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Pompe per gas e per liquidi. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla navigazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Cosmografia:

Sfera celeste, sistemi Tolemaico e Copernicano. Leggi di Keplero. Leggi di Newton e bilancia di Cavendish. La Luna: movimenti, fasi, eclissi, maree.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.
Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.
Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.
Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre; declinazione, inclinazione, bussole.
Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.
Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile; batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.
Autoinduzione e correnti di Foucault.

Chimica:

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro. Mole o grammolecola. Equazione di Clapeyron e caratteristica dei gas perfetti. Legge di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas a vapori non dissociati e per solidi in soluzione.

Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli ossidi, anidriti, idrossiti, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni idrogeno e pH.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti metalli e loro composti: Na, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Hg, Al, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti non metalli e loro composti: C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di Ottano. Carburanti avio e combustibili per aerogetti.

Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, anidriti, eteri ed esteri. Grassi e saponi.

Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenni sugli aggressivi chimici.

5) *Storia, geografia e topografia*:

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici: Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi alla importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

6) *Cultura militare aeronautica*:

Nozioni generali su:

costituzione della Repubblica italiana;

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato; per ogni servizio definire nelle linee generali competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sull'uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

7) *Prove orali facoltative di lingue estere*: (durata di massima per ciascuna lingua: 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

ALLEGATO n. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - Sezione 1ª. — 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia di .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . in servizio o in congedo presso . . . residente a (1) (provincia di . .), via . n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

— di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole con diritto agli aumenti dei limiti d'età) (2) . . . .;

— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

— di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

— di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . .;

— di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

— di rinunciare al grado di . . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . ., lì . . . .

(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'antencità della firma (7).

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice d'avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In csao di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'AA.rs.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(1285)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1334 in data 20 febbraio 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Pezzullo dott. Gaetano, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;

Morgante dott. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Locri (R.C.);

Pani prof. Antonio, primario medico degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Capomolla dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Bagnara.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avra sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 3 febbraio 1968

Il medico provinciale: LANIA

(1517)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 6 febbraio 1968, n. 2.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è aumentato di L. 13 miliardi. Tale incremento è destinato alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo già dichiarate riorganizzabili dallo stesso Ente, nonchè per la smobilitazione delle altre dichiarate non riorganizzabili.

Art. 2.

L'Ente minerario siciliano, con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione, conferirà alla società di cui all'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, anche in conto capitale, le somme necessarie per lo volgimento di tutte le attività previste al precedente art. 1 a datare dal 1° novembre 1967.

Art. 3.

L'Ente minerario siciliano predisporrà un piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero che sarà presentato dal Governo regionale entro il 10 marzo 1968 per essere sottoposto ad approvazione con successivo provvedimento legislativo.

Tale piano deve pure comprendere il programma degli investimenti produttivi dell'E.M.S. per la utilizzazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie del sottosuolo siciliano, in attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Art. 4.

Le somme di cui al precedente art. 2 debbono essere erogate fino alla data di approvazione del piano previsto dall'art. 3 ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1968.

Art. 5.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a trattare con il Governo centrale l'eventuale rilevazione del patrimonio immobiliare dell'E.Z.I. e l'assorbimento del personale del Centro di filtrazione dell'E.Z.I. di Licata e dell'ufficio E.Z.I. di Palermo in servizio alla data del 31 ottobre 1967.

Art. 6.

Alla copertura finanziaria dell'onere previsto dal precedente art. 1 si fa fronte: quanto a L. 9 miliardi mediante riduzione della spesa prevista dal cap. 77 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4 miliardi mediante riduzione della spesa prevista dal cap. 78 del bilancio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 4, primo comma, della legge 13 aprile 1966, n. 3, per la parte non utilizzata per ciascun esercizio nell'anno finanziario 1967, sono rinviati rispettivamente agli esercizi 1968 e successivi fino a quello 1978.

Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, sono protratti agli esercizi finanziari successivi a quello in corso fino al 1982.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 febbraio 1968

CAROLLO

FAGONE — MANGIONE

(1726

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.